



SENT. N. 76/2023  
REP. N. 85/2023  
Liq. CONTR. N. 13/2023

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE IV CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai signori:

dott.	Giovanni	D'Antoni	Presidente
dott.ssa	Gabriella	Giammona	Giudice
dott.ssa	Maria	Cultrera	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 89-1/2023 P.U. (liquidazione controllata), promosso

DA

L'Associazione "L'Araba Fenice ONLUS", con sede in Palermo, Largo Camastra n. 6, c.f. 97228280828, p. i.v.a. 06554710829, in persona del Presidente e legale rappresentante sig. [REDACTED]

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Manueta Quagliana, C.F. QGEMNL83L70G2730, domiciliata presso il suo studio sito in Bagheria (PA) C.A.P. 90031, via D. Sciortino n. 25, per **mandato in calce al ricorso**

**RICORRENTE**

**OGGETTO:** liquidazione controllata del sovraindebitato

Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 19 aprile 2023, con cui l'Associazione L'Araba Fenice Onlus, ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII;

ritenuto che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre



procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott.ssa Rosa Li Destri, depositata in data 8/06/2023, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269, comma 1, CCII);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

*ritenuta*, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, con la precisazione che la procedura ha ad oggetto tutti i beni della ricorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 268, comma 4 CCII;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista designato dall'OCC;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

**DICHIARA**

l'apertura della liquidazione controllata dei beni dell'Associazione "L'Araba Fenice ONLUS", con sede in Palermo, Largo Camastra n. 6, c.f. 97228280828, p. i.v.a., 06554710829, in persona del Presidente e legale rappresentante [REDACTED]



#### NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Maria Cultrera;

#### NOMINA

liquidatore la dott. ssa Rosa Li Destri, confermando l'OCC di cui all'art. 269 CCII, invitandola:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni della debitrice ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata (il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo; nel programma sono inoltre indicati le azioni giudiziali da proporre ex art. 274 e il subentro nelle liti pendenti, con i costi) e a depositare il programma di liquidazione in cancelleria e a sottoporlo all'approvazione del giudice delegato, con l'espressa precisazione che, ai sensi dell'art. 275 CCII, si applicano alla liquidazione controllata le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili (cfr. art. 261 CCII);
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;



- 8) a depositare ogni sei mesi rapporto riepilogativo contenente l'illustrazione delle attività svolte e dell'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso) accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- 9) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 C.C.II;
- 10) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

#### **ORDINA**

alla debitrice il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.II;

#### **ORDINA**

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



#### DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

#### DISPONE

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

#### MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore confermato.

Palermo, 23/06/2023

**IL GIUDICE EST.**

dott. ssa Maria Cultrera

**IL PRESIDENTE**

dott. Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dott.ssa Maria Cultrera** e dal **Presidente dott. Giovanni D'Antoni** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

